

ISS G.B. NOVELLI – Marcianise

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**



A.S. 2019/2020

INDICE:

PREMESSA	pag.3
DESTINATARI	pag. 3
FINALITA'	pag. 4
DEFINIZIONI ESSENZIALI	pag. 4
FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI	pag. 6
ORGANI COLLEGIALI IMPIEGATI NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA : GLI e GLO	pag. 7
ALUNNI CON DISABILITA'	pag. 10
PREMESSA	
FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ	pag. 11
DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	pag. 12
PERCORSI DIDATTICI	pag. 16
VALUTAZIONE E VERIFICA	pag. 16
PROVE INVALSI	pag. 17
PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALUNNI D.A.)	pag. 18
ESAME DI STATO/ PERCORSI IeFP ALUNNI D.A.	pag. 18
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	pag. 19
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	pag. 20
PREMESSA	
LA CERTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA	pag. 20
REDAZIONE DEL PDP	pag. 20
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE	pag. 21
ESAMI CONCLUSIVI/PERCORSI IeFP ALUNNI DSA	pag. 21
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE	pag. 23
PREMESSA	
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE	pag. 23
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA	pag. 24
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)	pag. 27
(D.LGS. 61/2017 e Regolamento attuativo D.I. 92/2018)	
SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI ALUNNI CON BES DA ATTUARE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO	pag. 28
RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 30

PREMESSA

La prospettiva dell'integrazione e dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione sociale.


Una scuola davvero inclusiva è una scuola che "accoglie" e valorizza le diversità. Una scuola che si caratterizza non solo come Istituzione Educativa e Formativa, ma come "comunità", recante in sé un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna.

La scuola ha il dovere di promuovere la collaborazione tra gli alunni, l'autostima, la valorizzazione di sé e dell'altro, la motivazione all'apprendimento ed includere tutti gli alunni, in particolare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per far sì che ciascuno sia e si senta parte integrante di questa "comunità scolastica". In tale prospettiva, il Protocollo di Accoglienza costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche didattiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie:

- Disabilità,
- Disturbi evolutivi specifici
- Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Il documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'Istituto (GLI) e deliberato dal Collegio dei docenti, è parte integrante del PTOF e definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Esso delinea prassi condivise di carattere:



DESTINATARI

Il Protocollo di Accoglienza costituisce una guida di informazione ed azioni per i diversi attori della comunità educante e per le famiglie degli alunni che si relazionano con la comunità stessa a partire dal momento dell'iscrizione e, successivamente, nel prosieguo del percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione dell'inclusione di tali alunni e di dialogo tra scuola e famiglia. Destinatari, dunque, del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria e tecnico, i docenti, i collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: rappresentanti dell'ASL, educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel dopo scuola, terapisti ecc.

FINALITA'

Attraverso il Protocollo di Accoglienza l'ISS Novelli intende raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche inclusive condivise per tutti i Consigli di Classe;
- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere socializzazione ed apprendimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, servizi sociali e sanitari;
- adottare forme condivise di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con BES durante l'intero percorso scolastico;
- fornire materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del percorso formativo;
- realizzare modifiche e miglioramenti attraverso procedure chiare di monitoraggio e valutazione;
- favorire positivamente il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente;
- sostenere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti Locali;
- promuovere esperienze di orientamento per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il protocollo, in quanto valido strumento di lavoro, verrà revisionato periodicamente, sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse.

DEFINIZIONI ESSENZIALI: COSA SI INTENDE PER ALUNNI CON B.E.S.

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

Nell'acronimo BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- disabilità
- disturbi evolutivi specifici
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale

Alunni con disabilità (certificata secondo la L. 104/1992): <ul style="list-style-type: none">• Disabilità intellettiva• Disabilità motoria• Disabilità sensoriale• Pluridisabilità• Disturbi Neuropsichiatrici	Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) (certificati secondo la L. 170/2010): <ul style="list-style-type: none">• Dislessia evolutiva• Disortografia• Disgrafia• Discalculia	Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013): <ul style="list-style-type: none">• Altre tipologie di disturbo non previste nella L. 170/2010• Alunni con iter diagnostico di DSA non ancora completato• Alunni con vantaggio socioeconomico• Alunni con vantaggio socioculturale
Piano Educativo Individualizzato	Piano Didattico Personalizzato	Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe)

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Per gli alunni che fanno parte di questa categoria il GLO, sulla scorta del PDF, elabora il PEI, documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge suddetta.

ALUNNI CON D.S.A. (L. 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento, riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche dell'apprendimento, in particolar modo letto-scrittura, calcolo, e difficoltà di memorizzazione /astrazione. Per questi alunni il Consiglio di Classe elabora un Piano Didattico Personalizzato prevedendo misure dispensative e strumenti compensativi.

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità strutturate sulla base della normativa vigente.

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E IPERATTIVITA'

Rientrano in questa categoria gli alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Spesso presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (F.I.L)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.

FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI

CHI FA	CHE COSA
DIRIGENTE SCOLASTICO	Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione
REFERENTE AREA INCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predispone gli elenchi degli alunni con BES iscritti nella scuola e ne segue i percorsi didattici, riferendo al D.S. eventuali difficoltà; ▪ Propone didattiche alternative, interventi urgenti, necessità di materiali; ▪ Cura i rapporti con le ASL, gli Enti Locali e i genitori degli alunni con BES; ▪ Si occupa dell'insediamento del GLI, ne gestisce l'organizzazione delle riunioni periodiche e redige i relativi verbali; ▪ Convoca e presiede, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLO; ▪ Funge da referente tra l'Istituzione Scolastica e l'USP di Caserta; ▪ Coordina i PDP, PDF e PEI presentati; ▪ Promuove rapporti di continuità con i docenti della scuola secondaria di primo grado; ▪ Fornisce informazioni relative alle norme vigenti; ▪ Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative; ▪ Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici curando la dotazione bibliografica e dei sussidi all'interno dell'Istituto; ▪ Pubblicizza le iniziative di formazione specifiche (anche quelle on line); ▪ Collabora nella stesura/compilazione del PDP, PEI e PDF; ▪ Fornisce le informazioni indispensabili e/o utili da inserire nel documento del 15 maggio per gli Esami di Stato e per gli esami leFP; ▪ Collabora col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità.
UFFICIO DISEGRETERIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accoglie, protocolla e archivia tutta la documentazione consegnata dai genitori inserendola nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato); ▪ Ha cura di avvertire tempestivamente e in forma scritta il Dirigente e il Referente Area Inclusione dell'arrivo della nuova documentazione.
DOCENTE DI SOSTEGNO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informa gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all'alunno diversamente abile e sulle procedure previste dalla normativa; ▪ Supporta il consiglio di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; ▪ Provvede, entro le date stabilite, alla stesura del PEI utilizzando il modello in adozione nella scuola, in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segue l'attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI; ▪ Cura i rapporti con i genitori degli alunni diversamente abili; ▪ Partecipa ai consigli di classe e agli incontri del GLO e ne redige i verbali; ▪ Partecipa, alla luce delle NUOVE LINEE GUIDA, ai lavori di verifica e valutazione di tutti gli alunni delle classi, ove inseriti, essendone contitolari.
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnala eventuali alunni con BES rilevati dal C.d.C. durante il percorso scolastico; ▪ Compila la scheda di rilevazione alunni con BES e le relative griglie di osservazione degli alunni individuati secondo le indicazioni del C.d.C.; ▪ Incontra le famiglie degli alunni con BES.
DOCENTE CURRICOLARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione ▪ Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; ▪ Collabora alla formulazione del PEI e/o PDP ▪ Predisporre interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con BES.
FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipa alla stesura del PEI e/o PDP; ▪ Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno; ▪ Partecipa agli incontri istituzionali scuola-famiglia e ai colloqui individuali con i docenti durante le ore curricolari.
ASSISTENTE EDUCATORE	Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di inclusione e di comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione.
PERSONALE ATA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvede all'assistenza di base ossia fornisce ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita da esse; ▪ Assiste gli alunni con disabilità nell'uso dei servizi igienici.

ORGANI COLLEGIALI IMPIEGATI NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

➤ GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

L'Istituto "G.B. Novelli" istituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012, attraverso la programmazione di un "Piano per l'Inclusione" (PAI).

Il PAI si configura come un momento di riflessione della comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, *"lo sfondo e fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale"* (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013).

Esso si propone di:

- Procedere ad un'attenta lettura del grado di inclusività della scuola;
- Individuare criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili;

- Individuare gli obiettivi di miglioramento.

Composizione del GLI:

- Dirigente scolastico e/o persona delegata dal medesimo
- Docente/i referente/i Area dell'Inclusione
- Funzioni Strumentali:
- Funzione strumentale Area 1 (Redazione e gestione del POF)
- Funzione strumentale Area 2 (Gestione del sistema qualità)
- Funzione strumentale Area 3 (Supporto ai docenti e gestione del patrimonio librario)
- Funzione Strumentale Area 5 (Orientamento, Accoglienza, Attività integrative)
- Prof.ssa Referente PCTO (ex percorso A/SL)
- Rappresentante docenti curricolari
- Rappresentante dei genitori di alunni con BES;
- Rappresentante degli studenti;
- Specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Compiti e funzioni del GLI

Il GLI svolge funzioni interne ed esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai BES.

Funzioni interne:

- Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L. operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del PEI;
- Elaborazione di un "Piano Annuale per l'Inclusione";
- Elaborazione di una programmazione di inizio anno degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere a favore dell'inclusione scolastica.

Funzioni esterne:

- Interfaccia con CTS/CTI e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio ecc.

Convocazione e riunioni

Il GLI si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLI si può riunire in seduta:

- plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti);
- ristretta (con la sola presenza degli insegnanti) ;
- dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno): in quest'ultimo caso il GLI è detto G.L. operativo.

➤ **G.L. OPERATIVO**

Composizione: Dirigente Scolastico, Referenti Area dell'Inclusione, Docenti coordinatori del C.d.C.. , Docenti di sostegno, Genitori dell'alunno diversamente abile, referenti dell'unità di valutazione multidisciplinare, altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con l'alunno diversamente abile (assistente educatore, assistente alla comunicazione ecc.).

All'interno del GLO è previsto un coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all'autodeterminazione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11).

Il GLO è convocato dal Dirigente Scolastico.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del docente di sostegno.

Compiti:

Il GLO ha il compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica; quindi si istituiscono tanti GLO quanti sono gli allievi con disabilità.

I soggetti coinvolti contribuiscono, in base alle proprie competenze e conoscenze, alla:

- Progettazione e verifica del PEI.;
- Individuazione e programmazione delle modalità operative, degli interventi e degli strumenti necessari al processo di inclusione dell'alunno disabile.

➤ **CONSIGLI DI CLASSE**

I Consigli di classe svolgono un ruolo fondamentale per l'individuazione e la gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe.

Compiti:

- Individuazione dei casi in cui sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia;
- Predisposizione e applicazione PEI e/o PDP.

➤ **COLLEGIO DEI DOCENTI**

Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI. Inoltre approva l'esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione.

Il Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

ALUNNI CON DISABILITA'



PREMESSA

Il protocollo si ispira allo sfondo culturale dell'ICF (International Classification of Functioning, Health and Disease), il sistema di classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute che guarda alla disabilità secondo una prospettiva non più soltanto medico-sanitaria, ma bio-psico-sociale. Il modello antropologico di questo sistema di comprensione e di comunicazione della salute, malattia e disabilità asserisce che il benessere e il funzionamento umano (e le sue difficoltà) sono il prodotto complesso di un sistema di influenze reciproche tra aspetti biologici, strutturali, di competenze, di partecipazione a ruoli sociali, di facilitazioni o ostacoli ambientali, familiari, sociali, culturali, psicologici. Dunque, una visione di persona e di alunno completa, globale, sistemica, non riconducibile ai soli aspetti biologici, di abilità, sociali o familiari: tutti questi aspetti interagiscono e originano stati di benessere o di difficoltà.

La scuola può e deve quindi creare un contesto significativo che assicuri la partecipazione, eliminando il più possibile le barriere e predisponendo un ambiente facilitante per i processi apprenditivi e di crescita personale di ogni alunno.

In relazione al modello ICF, il contesto, o meglio, i contesti sui quali l'istituto intende intervenire per creare le facilitazioni al funzionamento personale e sociale di tutti gli alunni/e con disabilità sono:

- Il contesto fisico (logistico- organizzativo):

La scuola attenta al contesto fisico deve facilitare la flessibilità, l'organizzazione dei tempi e degli spazi.

- Il contesto sociale:

Porre attenzione al contesto sociale significa per la scuola facilitare la costruzione dell'identità personale, di un clima positivo e non competitivo, del senso di appartenenza, del senso di auto- efficacia ed autodeterminazione, valorizzare la cooperazione e l'interdipendenza positiva, la partecipazione diffusa, le differenze individuali, l'aiuto pro sociale.

- Il contesto degli atteggiamenti (operativo):

Lavorare nella consapevolezza di muoversi in un contesto di atteggiamenti significa promuovere il successo scolastico utilizzando diverse strategie didattiche e metodologiche, differenziando i percorsi di apprendimento, stimolando la metacognizione, promuovendo il mutuo aiuto tra compagni e la co-costruzione del sapere (fare ed essere).

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Orientamento in entrata

Le famiglie che vogliono conoscere l'offerta formativa dell'Istituto per gli alunni con disabilità possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente Area Inclusione. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto all'alunno. Gli interventi rientrano nell'ambito delle attività di orientamento in entrata programmate annualmente dalla scuola. In particolare la realizzazione di iniziative e incontri con i genitori e i docenti della scuola secondaria di primo grado, consentono di mettere a fuoco immediatamente eventuali situazioni di alunni con BES nonché di prevedere la necessità di adozione di specifiche misure e procedure.

Pre-Accoglienza

Alla fine di febbraio, conclusa la fase di iscrizione on line, il referente Area Inclusione acquisisce dalla segreteria didattica l'elenco degli alunni iscritti e prende contatto con le famiglie non ancora incontrate per organizzare un colloquio conoscitivo, durante il quale prendere visione dei documenti diagnostici. Tutti i documenti, le relazioni e le verbalizzazioni degli incontri sono inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e, all'inizio dell'anno scolastico, sono messi a disposizione del Consiglio di Classe.

Accoglienza

Il referente Area Inclusione o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della scuola di provenienza dell'alunno e i suoi genitori entro il mese di maggio. Verifica la documentazione pervenuta o ne sollecita la consegna e definisce le risorse necessarie per accogliere l'alunno (richiesta Assistenza Educativa Specialistica, strumenti e ausili informatici, ecc.).

Inserimento

All'inizio dell'anno scolastico, il docente di sostegno assegnato alla classe, con il supporto del referente Area Inclusione, presenta al Consiglio di Classe il profilo dell'alunno, incontra i suoi genitori, prende contatti con l'équipe specialistica e collabora con gli insegnanti curricolari al fine di predisporre le attività necessarie per accogliere l'alunno in maniera ottimale. Nel corso delle prime settimane di osservazione, i docenti curricolari raccolgono elementi in relazione a comportamento, partecipazione, potenzialità e difficoltà dell'alunno al fine di scegliere il percorso formativo ed elaborare una programmazione didattica individualizzata. Al termine della fase di osservazione, entro il mese di novembre, il Consiglio di Classe procede alla stesura del PEI servendosi dei modelli predisposti dal GLI e approvati dal Collegio Docenti. In particolare, una volta definiti gli obiettivi generali e trasversali, sceglie il tipo di programmazione didattica e individua per ogni disciplina conoscenze, abilità e competenze, modalità di lavoro e intervento, criteri e modalità di verifica.

Con il D. lgs 96/2019 il PEI deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).

Orientamento in uscita

In base al “progetto di vita” individuato nel PEI, l'alunno e la famiglia possono avvalersi, per l'orientamento in uscita, dell'aiuto della figura strumentale competente che collabora con i servizi sociali del territorio.

Continuità educativo-didattica

L'ISS “G.B. Novelli” considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell'alunno con disabilità e di conseguenza pone le condizioni affinché l'insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi.

DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la L.170 del 13 Luglio 2015 e il successivo decreto attuativo D.l.gs. 66/17 "Norme per promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" nonché il D.l. gs 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", prevedono nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica. Con l'ICF viene introdotto il **Profilo di Funzionamento**, un documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione Scolastica. Il PF sostituisce la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. E' propedeutico per il **PEI** e per il **Progetto Individuale** ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell'ICF con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E' aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

- a. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità ai sensi della Legge 104
- b. La Diagnosi Funzionale
- c. Il Profilo Dinamico Funzionale
- d. Il Piano Educativo Individualizzato

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno	Unità di valutazione multidisciplinare ASL	All'atto della prima segnalazione, è rinnovata ad ogni passaggio fra un ordine di scuola all'altro e/o secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Atto successivo alla D.F. indica le caratteristiche fisiche, psichiche sociali e affettive dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il Profilo riabilitativo, educativo didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma)	Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L.104/92)	Viene aggiornata alla fine della Scuola d'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria secondo grado (al terzo anno o quando se ne ravvisa la necessità)
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Redatto sulla base del PDF il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, operatori socio-sanitari, i genitori dell'alunno, altro personale che opera con l'alunno diversamente abile (assistente educatore, assistente alla	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (entro novembre)

ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie	comunicazione ecc.)	
--	---------------------	--

Si riportano altresì le nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica previste dalla legge 170 del 13 Luglio 2015 e il successivo decreto attuativo D.l.gs. 66/17 nonché il D.Lgs 96/2019.

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda Sanitaria Locale (ASL), deve essere presentata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che entro trenta giorni dovrà comunicare la data della visita.

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità degli alunni è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale e per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

I genitori dell'alunno con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità, inoltreranno la certificazione all'Unità di Valutazione Multidisciplinare, all'Ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI.

La certificazione consente di accedere agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno previsti dalla Legge 104/1992, nel percorso di integrazione scolastica.

DOCUMENTIE STRUMENTI INCLUSIVI AI SENSI DEL D. Lvo n.66/17	CHI LO REDIGE	Q U A N D O
CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' Presupposto per l'attribuzione allo studente con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Essa viene consegnata in segreteria scolastica dai genitori nel momento dell'iscrizione dell'alunno.	La commissione medico-legale dell'INPS accerta la disabilità	

<p>PROFILO DI FUNZIONAMENTO</p> <p>È propedeutico alla predisposizione del PEI e del progetto individuale; definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione scolastica. Il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale (art. 5 del D. Lvo n.66/17). Indica le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;</p>	<p>Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza (composta da un medico specialista nella patologia certificata dalla commissione medico- legale, da un neuropsichiatra infantile, da un terapeuta della riabilitazione, da un assistente sociale) con la collaborazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.</p>	<p>È aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p>
<p>PROGETTO INDIVIDUALE</p> <p>Indica i vari interventi sanitari, socio- sanitari e socio- assistenziali, coordinati in maniera mirata, massimizzando così i benefici effettivi degli stessi di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; - il Piano educativo individualizzato delle scuole; - i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; - le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; - le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. <p>Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019</p>	<p>È redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</p>	

<p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</p> <p>Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento.</p> <p>È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; evidenzia gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante corresponsabilità delle diverse componenti.</p> <p>Il PEI:</p> <p>a) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;</p> <p>b) esplicita le modalità didattiche e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;</p> <p>c) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;</p> <p>d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata</p>	<p>All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici.</p>	<p>Il PEI "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).</p> <p>Viene aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.</p> <p>È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.</p>
<p>PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE</p> <p>Documento che ha lo scopo di rappresentare i bisogni educativi degli studenti con bisogni speciali e di proporre una concreta linea di azione da attivare in funzione dei bisogni stessi rilevati.</p>	<p>Viene redatto dal GLI e deliberato dal Collegio dei Docenti</p>	<p>Al termine di ogni anno scolastico</p>

PERCORSI DIDATTICI

Partendo dagli obiettivi generali delle attività da compiere per ottenere una reale inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità che vanno dalla ricerca di autonomia e socializzazione, all'acquisizione di abilità e competenze cognitive, comunicative, espressive, psicomotorie, nella scuola secondaria di secondo grado è possibile prevedere due tipologie di percorsi:

- Programmazione curriculare di classe;
- Programmazione differenziata.

Dette programmazioni, sono definite da ciascun consiglio di classe, in accordo con i familiari degli alunni e gli operatori socio sanitari che hanno redatto la diagnosi, entro il mese di novembre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di osservazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Classe proponga di adottare per l'alunno disabilità una programmazione differenziata, essendo necessario il consenso della famiglia, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla stessa, attraverso un modulo opportunamente predisposto dall'Istituzione Scolastica, attraverso il quale i genitori dell'allievo possono manifestare un formale assenso o dissenso entro un termine indicato dal C.d.C. Trascorso il termine indicato, nel caso in cui i genitori non facciano pervenire il suddetto modulo compilato, la modalità valutativa proposta dal Consiglio per l'allievo/a si intende accettata (art. 15 c. 5 O.M. n.90 del 2001).

Programmazione curriculare di classe

Si intende quella che fa riferimento ai curricula ministeriali, o comunque, ad essi globalmente corrispondenti. La programmazione può prevedere infatti, una semplificazione dei contenuti affrontati e/o una diversificazione per strumenti e metodologie ma con lo stesso valore formativo degli obiettivi della classe per l'alunno in situazione di disabilità. (L104/92-L126/2000).

Programmazione differenziata

Si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per alcune o tutte le discipline previste dal curriculum. La programmazione in questo caso sarà funzionale alle possibilità dell'alunno e utile al conseguimento di quegli obiettivi che gli consentono il raggiungimento di competenze spendibili al di fuori della scuola. Questa tipologia di programmazione permette al Consiglio di classe assoluta libertà di progettazione.

Si svilupperanno comunque, ove possibile, tutti i raccordi con la programmazione della classe al fine di favorire l'inclusione dell'alunno.

VALUTAZIONE E VERIFICA

La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo. Essa è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voti in decimi (art. 9 c.1 del DPR n. 122 del 2009).

I criteri di valutazione, relativi agli obiettivi previsti dal PEI, si differenziano in relazione al percorso educativo-didattico proposto e sottoscritto dal Consiglio di classe, di concerto con le altre figure competenti (genitori, operatori ASL ecc.). In particolare:

- se l'alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate. Al termine del percorso scolastico l'alunno consegue il "Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito". Per le prove di verifica è possibile una personalizzazione delle modalità di verifica (prove equipollenti), a seconda delle difficoltà e capacità dell'allievo da specificare nel PEI e nella relazione da allegare al documento del 15 maggio.

- se l'alunno segue una programmazione differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall'alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite; verranno adottati come criteri di valutazione quelli indicati nella griglia di seguito riportata approvata dal Collegio dei Docenti.

Il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. In seguito alla partecipazione agli Esami dei Percorsi di istruzione e Formazione professionale (leFP) o agli Esami di Stato, l'alunno diversamente abile, svolgendo prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non conseguirà l' "Attestato di Qualifica Professionale" nè il "Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito", ma:

- un Attestato di Competenze, nel caso di acquisizione di complete competenze, per la partecipazione agli Esami dei Percorsi leFP, ai sensi del DLgs. n. 226/05 e della legge regionale N.14/2009;
- un Attestato di Credito Formativo per la partecipazione agli Esami di Stato, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323.

Le prove di verifica saranno differenziate rispetto alla classe, coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi. Nel caso in cui in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli delle indicazioni ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale relativo a ciascun anno di corso e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nella certificazione rilasciata, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

L' Attestato di Credito Formativo

La Circolare n. 125 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell'attestato delle competenze con l'obiettivo di:

- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
- essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una mera dichiarazione di frequenza.

PROVE INVALSI

Le prove INVALSI si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013; esse costituiscono lo strumento di rilevazione periodica ministeriale ed hanno lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8 DPR 275/99), attraverso il proprio curriculum di scuola, a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma. Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma costituiscono valutazione di sistema finalizzata, appunto, a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Annualmente, circa lo svolgimento delle prove INVALSI, il MIUR fornisce indicazioni operative per gli alunni con BES, specificatamente per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA.

È compito del Referente Area Inclusione, di concerto con l'incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.

PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Con la di Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati **“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”**.

Con il **Decreto del 4 settembre 2019 n. 774**, il Ministero dell’istruzione ha adottato le linee guida in merito ai percorsi.

Anche gli alunni con disabilità partecipano a tali percorsi. A tal fine il referente Area Inclusione e il docente di sostegno collaborano con il docente referente preposto a tale compito, per identificare le attività che l’alunno con disabilità potrà svolgere e quindi facilitarne l’accesso al tirocinio.

Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione dell’orario previsto. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere tali percorsi in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, l’istituzione scolastica individuerà percorsi alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità.

Il percorso di formazione deve essere inserito all’interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.

ESAME DI STATO/ PERCORSI leFP ALUNNI D.A.

Per le prove di esame riferite agli allievi diversamente abili, si fa riferimento all’art. 16 c. 3 della Legge 5/02/1992 n. 104 che consente a tali alunni, “nell’ambito della scuola secondaria di II grado, prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione”.

Tale principio della Legge 104/92 trova applicazione anche nel sistema regionale dei percorsi di leFP, come pure l’art. 6 del DPR 323/98.

L’art. 6 del DPR 323/98 al comma 1 stabilisce: *“Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell’art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del Diploma di Superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito, o dell’ Attestato di Qualifica Professionale per il superamento degli Esami dei Percorsi leFP.*

Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico” e al comma 3 stabilisce: *“I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni”.*

Le Commissioni di esame dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe nella relazione da allegare al documento del 15 maggio in merito a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno, al fine di consentire l’utilizzo di eventuali “mezzi tecnici diversi”, “modi diversi” ovvero “sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”, e, in ultimo, emettere valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normative in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità della disabilità, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori.

ALUNNI CON DISTURBI EVLUTIVI SPECIFICI



DSA

I *disturbi specifici di apprendimento* (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
- *Disortografia*, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;
- *Disgrafia*, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;
- *Discalculia*, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri.

All'atto dell'iscrizione la famiglia deve presentare la documentazione medica rilasciata dalla ASL o da altra struttura sanitaria accreditata. I Coordinatori di Classe sono informati sulla presenza di alunni con DSA nelle proprie classi. La diagnosi del DSA può essere acquisita dalla scuola anche durante l'anno scolastico, in tal caso si provvederà alla predisposizione del PDP nel più breve tempo possibile. E' tuttavia compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

LA CERTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140 del 25 luglio 2012).

REDAZIONE DEL PDP

Attraverso la predisposizione del PDP il nostro Istituto intende realizzare sia la personalizzazione che l'individualizzazione dell'apprendimento, in quanto metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma non gli obiettivi. La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell'abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i "normali" canali o strumenti. Il PDP è un documento che definisce un percorso mirato nel quale vengono soprattutto stabiliti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi più efficaci per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni.

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi/certificazione specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.

Il PDP deve essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico, entro la fine del mese di novembre, per gli studenti con già in atto un percorso, o su segnalazione della famiglia laddove si inizia un rapporto nuovo con l'istituzione scolastica.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.

ESAMI CONCLUSIVI/PERCORSI IeFP ALUNNI DSA

Le normative riferite agli esami per gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento sono: il DPR 122/2009, la legge 170 del 8 ottobre 2010 e il Decreto del MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011. La Legge 170/2010 all'art. 5 comma 4 stabilisce: *"Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari"*.

La Commissione d'esame deve tenere in considerazione, rispetto ai candidati con DSA, le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, e gli elementi caratterizzanti il PDP, compresa l'indicazione degli strumenti compensativi da utilizzare nell'ambito delle prove scritte. Le medesime Commissioni assicurano, quindi, l'utilizzo di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari qualora se ne ravvedesse la necessità (30% in più rispetto al tempo previsto per la classe – L.170/2010 art.3).

In ogni caso in sede d'esame finale, le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente con DSA dovrà comunque sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, mantenendo le modalità di lavoro definite nel PDP. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

Per gli studenti le cui misure dispensative abbiano previsto, in corso d'anno, un esonero dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, è da considerare che il colloquio orale potrà compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e potrà dare alla Commissione gli elementi aggiuntivi necessari ad una valutazione della preparazione scolastica.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del C.d.C., può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In questo caso, in base al DM n.5669/11, gli alunni sono valutati secondo il percorso didattico differenziato e sono ammessi a sostenere gli esami di Stato sostenendo prove differenziate, coerente con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione, come previsto dal citato DPR 323/98.

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Nei disturbi evolutivi specifici rientrano, oltre ai DSA, anche gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);
- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104), ecc.

Tali alunni possono usufruire di un Piano di Studi Personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Individuazione

- Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica presentata dalla famiglia.
- Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.

Predisposizione del Piano di studi personalizzato

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il C.d.C. dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.

La famiglia collabora alla stesura del Pdp assumendo la corresponsabilità del progetto educativo.

Il C.d.C. delibera l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.

N.B. La mancata accettazione formale della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva i docenti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE



PREMESSA

La normativa vigente (*Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013*) e l'ICF (la *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

- Svantaggio socioeconomico
- Svantaggio linguistico e culturale
- Altro (Malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione i docenti valuteranno, dopo un primo periodo di osservazione, il livello linguistico dello studente e attiveranno, previo colloquio con la famiglia, un percorso didattico personalizzato adeguato.

N.B. Gli interventi predisposti devono essere di carattere transitorio.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante :

- concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune.

In sede di Esame di Stato la Commissione, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe deve trasmettere alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA

PREMESSA

La presente sezione:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee guida di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- è finalizzata a rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

-

RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Cosa fa la scuola

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) svolge i seguenti compiti:

- cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri;
- formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, DPR 394/1999: comma 3 (ripartizione degli alunni stranieri nelle classi); comma 5 (criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri); comma 6 (intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale e la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine); comma 7 (organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.);
- fornisce sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni innovative docenti, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/inclusione e dei risultati ottenuti; Il GLI si informa e si avvale dei servizi messi a disposizione dal competente CTS o dagli Enti locali.

Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto possono promuovere la costituzione di un Laboratorio di italiano L2 ai sensi della C.M. n. 24 del 1 marzo 2006, gestito da docenti interni alla scuola.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è demandata al Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe valuta la possibilità di attivare un PDP, motivando opportunamente e verbalizzando le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. Qualunque sia la forma di flessibilità dell'intervento educativo scelta dal Consiglio di classe per individualizzare l'insegnamento e personalizzare l'apprendimento, lo scopo è comunque quello di garantire il successo formativo dell'alunno secondo quanto stabilito dal DPR 275/99; il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato o meno in un PDP, sarà adottato per il tempo strettamente necessario a realizzare le sue finalità e non avrà, in ogni caso, validità superiore all'anno scolastico.

Si ribadisce inoltre quanto affermato con la Nota ministeriale n.2563/2013: "per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. [...] tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria. "

Cosa fa la famiglia

La famiglia collabora con la scuola ed eventualmente sottoscrive il PDP.

LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia. Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato di segreteria riceve il neo-arrivato, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da presentare e contatta con il Referente Area inclusione per fissare un nuovo appuntamento con alunno e famiglia;
- il Referente Area Inclusione realizza il primo colloquio scuola-famiglia ed eventualmente contatta i servizi sociali per verificare la disponibilità di mediatori linguistici e culturali;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti dal Referente Area Inclusione, il Dirigente decide la classe (ed eventualmente la sezione) alla quale iscrivere l'alunno e ne dà comunicazione al competente Consiglio di classe;
- il Consiglio di Classe, tramite il docente di Italiano, effettua un test per verificare il livello di competenza linguistica in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

Predisposizione del PDP

Il Coordinatore di Classe e il docente di Italiano si riuniscono eventualmente con il mediatore culturale/linguistico. Nel corso di tale incontro, gli operatori coinvolti individuano le proposte da sottoporre al Consiglio di Classe, affinché questo possa elaborare nel miglior modo possibile il piano didattico personalizzato con cui gestire l'accoglienza dell'Alunno interessato/a.

I punti sui quali formulare proposte sono:

- attivazione di un eventuale laboratorio di italiano L2 per l'alunno neo-arrivato (quante ore, in quali giorni, per quale durata, ecc...);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi,ecc.);
- un'ipotesi di durata del periodo di accoglienza, l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa....).

Il Coordinatore elabora con il Consiglio di Classe il PDP con il quale gestire il periodo di accoglienza. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe, eventualmente assegnando ad uno o più compagni la funzione di tutor per l'accoglienza;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con l'eventuale laboratorio di italiano L2.

Il PDP approvato dal Consiglio di Classe viene presentato poi alla famiglia per la sottoscrizione.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono è in una situazione nella quale non ha le parole per comunicare nella lingua italiana le sue competenze. Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta anche simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe e in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori. Tutti presentano comunque una temporanea incompetenza linguistica che potrà affievolirsi sia grazie all'immersione linguistica sia con l'auspicabile frequenza del laboratorio di italiano L2.

La valutazione deve quindi tener conto delle diverse fasi attraversate dagli alunni non italofoeni. Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal piano di studio personalizzato elaborato dal CdC per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del Consiglio di Classe.



PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) (D.LGS. 61/2017 e Regolamento attuativo D.I. 92/2018)

Con il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) introdotto dal *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61*, gli istituti di istruzione professionale hanno a disposizione uno strumento omogeneo per tutti gli studenti finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione delle attitudini e del bagaglio di competenze di ciascuno, nel quadro della costruzione di un progetto di vita finalizzato al successo educativo, formativo e lavorativo.

Nelle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto 766 del 23 agosto 2019 si specifica che, *sul piano formale – fermo restando le disposizioni per gli alunni disabili -il P.F.I. sostituisce qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi.* In particolare, per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico, il P.F.I. deve individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione, che saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza previsti dal PECUP di riferimento. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell’ambito del P.F.I., le attività di orientamento e ri-orientamento, anche col ricorso all’alternanza scuola lavoro e all’apprendistato. Si sottolinea che rimangono comunque applicabili le normative e le indicazioni vigenti per la progettazione didattica e la personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e con DSA.

SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI ALUNNI CON BES DA ATTUARE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO

LE ATTIVITÀ ANNUALI
SETTEMBRE/OTTOBRE
<p>NOMINA DI TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BES (GLI)</p> <p>Dopo l'individuazione del/i nuovo/i Referente/i Area dell'Inclusione e dei Coordinatori dei Consigli di Classe, il Dirigente Scolastico, preso atto delle designazioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, provvede alla nomina di tutti i componenti del GLI.</p>
<p>ELABORAZIONE ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI DI SOSTEGNO E PERSONALE EDUCATIVO</p> <p>Viene elaborato l'orario di servizio di tutti i docenti di sostegno e del personale educativo, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun alunno, evitando/limitando la compresenza di più figure professionali nelle sezioni frequentate da più alunni diversamente abili, al fine di garantire una maggiore copertura settimanale di ore di sostegno.</p>
<p>COLLOQUIO CONOSCITIVO CON LE FAMIGLIE</p> <p>Entro il mese di ottobre di lezione la scuola fisserà una data per un colloquio con i genitori e i docenti di scuola secondaria di primo grado dei ragazzi diversamente abili delle classi in ingresso.</p>
<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Osservazione delle oggettive potenzialità degli alunni diversamente abili, delle difficoltà e delle metodologie didattiche applicabili da parte del Consiglio di Classe al fine di progettare il Piano Educativo Individualizzato.</p>
<p>INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES</p> <p>I Consigli di Classe individuano, in base alle osservazioni effettuate, gli alunni che presentano altri Bisogni Educativi Speciali, attraverso gli strumenti predisposti dal GLI. Successivamente si procede a programmare gli incontri, per informazione e confronto, con i genitori degli alunni con BES individuati, in relazione ai loro bisogni formativi.</p>
OTTOBRE/NOVEMBRE
<p>PREDISPOSIZIONE PDP</p> <p>Nel caso di alunni con DSA e ove si ritiene necessario formalizzare percorsi di studio individualizzati e Personalizzati, viene redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti che verranno adottati.</p>
<p>PREDISPOSIZIONE PEI</p> <p>Il Consiglio di Classe, acquisiti gli elementi utili per rispondere ai bisogni educativi speciali relativamente agli alunni diversamente abili, si esprime sulla tipologia del percorso educativo-didattico che ritiene per loro più idonea (curriculare o differenziato). Successivamente viene convocato il GLO per la condivisione del PEI da parte degli operatori dell'ASL e della famiglia.</p>
DICEMBRE/GENNAIO
<p>INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA</p> <p>Presso la sede dell'Istituto si svolgono i colloqui tra i docenti e i genitori degli alunni.</p>

L'incontro consente alle famiglie di raccogliere informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare dei propri figli relativamente al percorso scolastico svolto, nonché di comunicare eventuali necessità e bisogni. Tali incontri si svolgono due volte l'anno (durante il primo e secondo quadrimestre). Oltre agli incontri istituzionali le famiglie degli alunni con BES possono avere dei colloqui con i docenti durante le ore curriculari, nei giorni e nelle ore indicati dagli stessi nella prima e terza settimana di ogni mese nell'orario generale ricevimento genitori.

GENNAIO

ORIENTAMENTO

Nel corso dell'Open Day viene illustrata alle famiglie degli alunni con BES l'Offerta Formativa dell'Istituto. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola secondaria di primo grado di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto all'alunno.

VERIFICHE PEI /PDP

Nelle riunioni dei Consigli di Classe di fine quadrimestre, vengono effettuate le verifiche in itinere dei PEI e PDP. In riferimento ai PEI predisposti, nel caso in cui emergano difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, si procede alla ridefinizione degli obiettivi ed eventuali strategie didattiche. Lo stesso vale per i PDP in relazione alle misure dispensative, agli strumenti compensativi e alle strategie didattiche adottate.

MARZO/APRILE

MONITORAGGIO GRADO DI INCLUSIVITA'

Attraverso varie forme e strumenti di indagine individuati, viene effettuato il monitoraggio del grado di inclusività della scuola.

MAGGIO/ GIUGNO

RICHIEDA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA-SPECIALISTICA E SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO

Il Dirigente Scolastico inoltra agli uffici competenti dell'Ente Territoriale (Comune), la richiesta del servizio di Assistenza educativa - specialistica per gli alunni diversamente abili che evidenziano una situazione di particolare gravità nonché del servizio di trasporto assistito.

VERIFICHE FINALI DEI PEI /PDP

Per gli alunni con BES iscritti alle classi V il Consiglio di Classe elabora, entro il 15 Maggio, una relazione dettagliata sul percorso educativo e formativo dell'alunno, riferita all'intero ciclo scolastico, contenente le indicazioni per le prove d'esame, da trasmettere al Presidente della Commissione per gli Esami di Stato. La stessa relazione viene redatta per gli alunni con BES che devono sostenere gli Esami di Qualifica IeFP. Per tutti gli altri alunni con BES in sede di valutazione finale, nell'ambito dei Consigli di Classe, viene elaborata e sottoscritta la relazione finale sul percorso svolto e gli obiettivi raggiunti.

VALUTAZIONE E CONDIVISIONE

Elaborazione del PAI e condivisione dei risultati negli incontri istituzionali degli OO.CC.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme di carattere generale

- **DPR n. 275 dell'8 marzo 1999** - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- **DPR n. 122 del 22 giugno 2009** - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- **Legge 28 marzo 2003, n. 53** – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992** - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- **DPR n. 24 febbraio 1994** - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
- **DPR n. 323 del 23 luglio 1998** - Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
- **Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.77**- Definizioni delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003 n. 53;
- **Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005** - Attività di programmazione dell'integrazione scolastica
- degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005- 2006;
- **O.M. n. 90 del 21 maggio 2001** - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15;
- **C.M. n. 125 del 20 luglio 2001** - Certificazione per gli alunni in situazione di handicap;
- **DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006** - Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- **Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009** - Trasmissione delle “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità”.

DSA

- **Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004** - Iniziative relative alla dislessia;
- **Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005** - Iniziative relative alla dislessia;
- **Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007** - Disturbi di apprendimento: indicazioni operative;
- **Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010** - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- **DM n. 5669 del 12 luglio 2011** - Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;
- **Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012** - Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA);

Altri BES

- **Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009** - Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività);
- **Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010** - Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività;
- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012** - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
- **CM n. 8 del 6 marzo 2013** - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative;
- **Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013** - Piano annuale per l'inclusività;
- **Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013** - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti.

Alunni stranieri

- **DPR n. 394 del 31 agosto 1999** - Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286;
- **CM n. 24 del 1 marzo 2006** - Trasmissione delle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006”;
- **Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014** - Trasmissione delle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014”;
- **Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015** - Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”.

Riferimenti normativi riguardanti gli ultimi atti emanati per l'inclusione degli studenti nelle scuole

- **Legge 13 luglio 2015 n.107. Riforma della scuola “La Buona scuola”;**
- **D Lsg. 61/2017** “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale”;
- **D Lsg. 62/2017** “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
- **D Lsg. 66/2017** “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”;
- **D.Lgs 96/2019, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità»**
- ***Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto 766 del 23 agosto 2019***